



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 19 DIC. 2011

n. 4368 prot.

*Ai Presidenti e ai magistrati delle
Sezioni Civili del Tribunale di Bologna ed
ai magistrati addetti al settore civile delle
Sezioni distaccate di Imola e di Porretta
Terme*

Ai Direttori delle Cancellerie Civili

*e p. c. Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati*

Al Dirigente Amministrativo



OGGETTO: Decreti ingiuntivi – liquidazione spese.

In sede di Osservatorio sulla Giustizia civile si è affrontato il tema della liquidazione delle spese nel prospetto di decreto ingiuntivo predisposto dagli avvocati ed è prevalsa, nell'ottica di una vicendevole collaborazione, l'opinione che, essendo state concordate fra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna delle tabelle per la liquidazione degli onorari, diritti e spese sulla base di determinati scaglioni di valore, appare opportuno – ed in tal senso il Consiglio dell'Ordine si attiverà con i propri iscritti – che gli avvocati compilino anche tali voci.

Ovviamente il giudice avrà il compito di verificare che la liquidazione indicata in decreto corrisponda alle tariffe concordate. In difetto di liquidazione delle spese da parte dell'avvocato che ha allegato al ricorso il prospetto di decreto ingiuntivo, la liquidazione delle medesime dovrà essere effettuata dal magistrato.

In nessun caso il magistrato potrà pretendere che tale liquidazione venga materialmente apposta dal personale di Cancelleria, non rientrando l'adempimento fra i compiti di quest'ultimo, e tantomeno sospendere l'emanazione del decreto.

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Scutellari)